

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTRUTTORIE A FAVORE
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE
COSTITUITA PRESSO L'EBILTER**

(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del Regolamento del 3 aprile 2017)

Premesso che:

- a) presso l'Ente Bilaterale del Terziario EBILTER, con sede a Chiavari (GE) in Via Gianelli n. 1, è stata istituita la Commissione Nazionale di Certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 76 comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
- b) in data 3 aprile 2017 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della suddetta Commissione;
- c) l'articolo 3 di detto Regolamento prevede che la Commissione di certificazione può avvalersi di una o più Commissioni istruttorie anche in funzione delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici e privati, individuali o collettivi;
- d) la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio dispone di rilevanti conoscenze scientifiche nel campo del diritto del lavoro;

le parti:

1. la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio (di seguito solo "Università"), con sede legale a Castellanza (VA) in Via Luigi Pomini n. 13, Codice Fiscale 90044870120, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore Professor Antonio Colombo;
2. l'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario EBILTER (di seguito solo "Commissione di Certificazione"), con sede a Chiavari (GE) in Via Gianelli n. 1, Codice Fiscale 90067650102 nella persona del legale rappresentante pro tempore Dottor Fabiano Rinaldi in qualità di Presidente di EBILTER, nato a Milano il 1 aprile 1967, domiciliato per la carica presso la sede legale;

convengono quanto segue:

Articolo 1

La Commissione di Certificazione si avvale in fase di istruttoria di secondo grado e di tipo specialistico della Commissione Istruttoria appositamente creata presso l'Università, che potrà agire indifferentemente in modalità individuale o collettiva.

La Commissione Istruttoria può intervenire in fase istruttoria specialistica di secondo grado nell'attività di certificazione svolta in merito a:

- la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (articolo 75 del D.Lgs. n. 276/2003), finalizzata a dare certezza alla qualificazione dei rapporti di lavoro;
- la certificazione dei contratti di appalto (articolo 84 del D.Lgs. n. 276/2003), finalizzata a distinguere tra appalto genuino ed interposizione illecita;
- la certificazione dell'atto di deposito e del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative, finalizzata a certificare le tipologie di rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori (articolo 83 del D.Lgs. n. 276/2003);
- la certificazione delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro, finalizzata a rendere inoppugnabili, ai sensi dell'articolo 2113 c.c., tali atti (articolo 82 del D.Lgs. n. 276/2003).

La Commissione Istruttoria può svolgere, inoltre, attività di consulenza e assistenza alle parti contrattuali, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla qualificazione esatta dei contratti di lavoro (articolo 81 del D.Lgs. n. 276/2003).

Articolo 2

L'attività si svolge secondo le modalità previste dal Regolamento della Commissione di Certificazione cui le parti espressamente fanno rinvio e che si intende qui integralmente riprodotto. Non sono comprese le attività di audizione delle parti né ogni altra attività di tipo amministrativo. L'attività della Commissione Istruttoria è definita di secondo grado in quanto l'attività istruttoria di primo grado di audizione e raccolta documentale a sostegno dell'istanza di certificazione è svolta da altri e diversi soggetti.

Articolo 3

La responsabilità scientifica della Commissione Istruttoria è affidata al Chiarissimo Professor Sergio Malaspina, docente di Diritto del Lavoro presso l'Università.

Articolo 4

La presente Convenzione avrà durata pari a dodici mesi con decorrenza dalla data di stipulazione, con rinnovo automatico e di pari durata se non disdetta entro tre mesi dalla scadenza.

Articolo 5

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività istruttoria saranno riconosciuti degli emolumenti che formano oggetto di separata pattuizione.

Articolo 6

Nell'esecuzione dell'attività istruttoria, la responsabilità della Commissione Istruttoria e dell'Università è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Articolo 7

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Genova.

Articolo 8

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.

Chiavari, lì 19 Maggio 2017

Per la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio
Il Magnifico Rettore Prof. Antonio Colombo



Per l'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario EBILTER



